Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 16 Dicembre 2011

FIS11251
SM

OGGETTO: Individuazione dell'ufficio competente a trattare le istanze di rimborso nelle ipotesi di mutamento del domicilio fiscale del contribuente. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 123/E del 13 dicembre 2011.

Con la Risoluzione n. 123/E del 13 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate – con riferimento alla competenza nella trattazione delle istanze di rimborso, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nell'ipotesi di mutamento del domicilio fiscale del contribuente - ha chiarito che, qualora il domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza di rimborso sia diverso rispetto al quello risultante alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità cui si riferisce il versamento indebito, l'ufficio competente a ricevere la richiesta di rimborso deve essere individuato in base **al domicilio fiscale dell'epoca in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.**
Come noto, l'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che è competente ad effettuare l'attività di controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ad operare la vigilanza sull'osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri adempimenti concernenti le imposte sui redditi, nonché ad applicare le relative sanzioni, l'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è "*il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata*".
Circa il rimborso dei versamenti diretti, invece, l'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l'ufficio al quale deve essere presentata la relativa istanza, entro 48 mesi dalla data del pagamento, è "*l'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento*".
Al riguardo, nel documento di prassi in esame, l'Amministrazione finanziaria ricorda che con la Risoluzione n. 123/E del 22 aprile 2002, era stato precisato che, a seguito alla soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette ed indirette, la competenza a trattare le istanze di rimborso spetti "*all'ufficio locale territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza stessa*". Tale interpretazione è stata confermata con la Risoluzione n. 25/E del 30 gennaio 2008.
Per l'Agenzia delle Entrare, tuttavia, le istruzioni impartite con i suddetti documenti di prassi **non sono riferibili** alle differenti ipotesi in cui il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell'istanza di rimborso sia diverso da quello alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità cui si riferisce il versamento; in tale ipotesi, come già detto, l'ufficio competente a ricevere l'istanza di rimborso deve essere individuato in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ai quali genera il rimborso.

Cordiali saluti.